

REGOLAMENTO (CEE) N. 695/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1993

recante misure di salvaguardia applicabili all'immissione in libera pratica dei prodotti della pesca sbarcati nella Comunità da pescherecci di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica Francese ha chiesto alla Commissione di adottare misure d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando che negli ultimi mesi si è constatato che, in vari Stati membri, il volume degli sbarchi diretti effettuati da pescherecci di paesi terzi è in costante aumento; che, tenuto conto del volume prevedibile degli sbarchi, tale situazione rischia di perdurare o di aggravarsi nei prossimi mesi;

considerando che questa situazione ha ingenerato gravi difficoltà nello smaltimento della produzione comunitaria, con un conseguente notevole aumento dei ritiri;

considerando che i dati di cui dispone la Commissione evidenziano che il mercato comunitario di vari prodotti della pesca subisce, a seguito di questi sbarchi diretti, perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato; che è pertanto necessario prendere per questo tipo di importazioni misure di salvaguardia per un periodo di tempo limitato;

considerando che è opportuno soprattutto accertarsi che gli sbarchi siano realizzati conformemente alle vigenti norme sanitarie e commerciali; che occorre altresì curare che tali sbarchi non mettano in pericolo l'equilibrio del mercato, quale risulta dall'attuazione dei meccanismi dei prezzi comunitari;

considerando che le misure adottate in precedenza con il regolamento (CEE) n. 420/93 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 592/93⁽³⁾, a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3759/92, devono essere completate per porre fine alle perturbazioni causate dall'aumento degli sbarchi diretti;

considerando che tra i diversi prodotti della pesca di una stessa famiglia si verificano notevoli effetti di sostitu-

zione; che occorre pertanto estendere il dispositivo di salvaguardia alle specie che presentano analoghe caratteristiche commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica di prodotti della pesca provenienti dai luoghi di pesca e sbarcati direttamente da un peschereccio o da una nave madre battente bandiera di un paese terzo o in esso registrato, ai fini della loro commercializzazione nel territorio della Comunità, è soggetta alle disposizioni del presente regolamento.

2. Per i prodotti della pesca si intendono i prodotti che figurano nell'allegato I, parti A ed E, nell'allegato II, nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi, il comandante di un peschereccio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro in cui intende sbarcare il pescato l'ora di arrivo nel porto di sbarco. Non può essere effettuata alcuna operazione di sbarco se non vi assistono le autorità competenti di detto Stato membro.

2. Per i prodotti della pesca sbarcati da un peschereccio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'immissione sul mercato attraverso un sistema di vendita all'asta è possibile soltanto previa stesura e consegna alle autorità competenti dello Stato membro di una dichiarazione in cui siano indicati i quantitativi sbarcati, suddivisi per specie.

3. Prima che i prodotti in questione siano posti in vendita, gli Stati membri verificano che siano stati eseguiti:

a) i controlli sanitari e veterinari di cui alla direttiva 90/675/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11 e l'articolo 18, paragrafo 3, e alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 10, secondo comma e l'articolo 11, paragrafo 7;

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1993, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 13. 3. 1993, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.